



*Tribunale Civile e Penale di Trento*

SEZIONE FALLIMENTARE

N. 9/2013 C.P.

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio composto da :

Dr.A.GIULIANI  
Dr.A.MANTOVANI

PRESIDENTE  
GIUDICE

..... S.r.l., dopo aver presentato domanda di concordato con riserva, in data 24 giugno 2013, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 161, comma 6°, I. fall., ha presentato la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, commi 2° e 3°, I fall.

Con provvedimento dell'11 luglio 2013 questo Tribunale ammetteva la società alla procedura di concordato preventivo, provvedendo alla nomina del Giudice Delegato e del Commissario Giudiziale.

Nell'adunanza dei creditori del 28 novembre 2013 si dava inizio alle operazioni di voto e, successivamente alla loro ultimazione, il Commissario comunicava il raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 177 I. fall., con conseguente fissazione dell'udienza di omologa per il giorno 20 febbraio 2014.

In vista di tale udienza si costituiva ritualmente la debitrice, ed il Commissario depositava il parere di cui all'art. 180 I. fall. In difetto di notifica del decreto di fissazione dell'udienza ai creditori dissenzienti, l'udienza veniva quindi rinviata al 10 aprile 2014, e, malgrado la ritualità della notifica nel frattempo effettuata, e la regolare iscrizione del decreto nel registro delle imprese, nessuna opposizione veniva proposta da creditori dissenzienti o terzi interessati.

Nella relazione depositata ai sensi dell'art. 172 I. fall. il Commissario Giudiziale si è espresso in senso contrario alla fattibilità del piano concordatario, tale giudizio reiterando col parere di cui all'art. 180 I. fall.: a fronte, infatti, di una proposta che prevedeva il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e privilegiati, ed il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 5,06%, il Commissario riteneva che il piano concordatario avrebbe consentito il pagamento integrale dei crediti prededucibili ed un pagamento solo parziale dei crediti privilegiati, nulla residuando, pertanto, per i chirografi.

Sebbene queste conclusioni siano frutto di una serie di rettifiche delle poste attive e passive esposte nel piano, soltanto alcune di esse si ricollegano ad una diversità di valutazioni operate, rispettivamente, dal Commissario e dalla debitrice, involgendo, pertanto, una questione che non è di mera fattibilità economica del piano.

Così, ad esempio, per i crediti, se alcuni di essi sono stati prudenzialmente svalutati dal Commissario in considerazione di contestazioni avanzate dai debitori all'atto della circolarizzazione, ovvero della dubbia solvibilità di alcuni di essi, per altri la rettifica è conseguita al rilievo dell'esistenza di cessioni di credito opponibili alla procedura (è il caso della rettifica per € 4.798,66 del credito vantato nei confronti di Asfalti), ovvero dell'operare della compensazione in presenza di controcrediti di maggiore importo (è il caso della rettifica per complessivi € 107.103,56 dei crediti vantati nei riguardi di e dell'erario). Il Commissario ha poi azzerato o ridotto gli importi esposti da quali corrispettivi di lavori realizzati in esecuzione di contratti d'appalto stipulati con enti pubblici: così per il Comune di , riguardo al quale la debitrice aveva indicato un credito di € 56.991,00, il Commissario ha fatto presente che l'ufficio tecnico di quel Comune ha comunicato di aver determinato una penale di € 47.813,77 per ritardi nell'esecuzione dei lavori, e quantificato inoltre in € 14.457,77 il costo dei lavori da ultimare; analogamente, l'importo riferito al cantiere di , indicato da in misura pari ad € 194.792,00, è stato ridotto ad € 54.244,13 dal Commissario in considerazione sia della penale per ritardo lavori quantificata dalla

stazione appaltante in € 98.005,66, sia dell'erronea inclusione fra i lavori già eseguiti dell'installazione di ascensori in realtà non avvenuta.

Sul versante del passivo, le rettifiche del Commissario hanno interessato essenzialmente i crediti in prededuzione. Il Commissario, infatti, se da un lato ha stralciato l'importo di € 158.900,00 previsto nel piano per il completamento di lavori in corso, ha dall'altro, in particolare:

- incrementato di € 50.000,00 le spese di procedura al fine di tener conto delle spese legali da sostenere per il recupero di crediti, ed in particolare di quelli, ingenti, vantati nei confronti di una società polacca e di \_\_\_\_\_ – per la quale ultima è già pendente una causa civile;
- allocato in prededuzione, in luogo che in chirografo, la somma di € 74.000,00 dovuta a subappaltatori la cui opera è stata prestata in contratti d'appalto pubblici;
- appostato un fondo di € 74.000,00 relativo all'Iva sulle fatture di costi in prededuzione, difficilmente recuperabile stante la natura dei beni da liquidare, non assoggettabili ad Iva per la quasi totalità;
- appostato un ulteriore fondo di € 142.849,00 per spese riferite a dipendenti, affitti, utenze e manutenzioni maturate successivamente alla presentazione della domanda di concordato con riserva, osservando che esse sono state già pagate *“utilizzando gli incassi, in corso di procedura, di una parte dei crediti imputati nell'attivo concordatario”*, con la conseguenza che *“Tale voce di fatto ridurrà la parte di attivo che andrà a soddisfare i creditori concordatari”*.

Orbene, di tutte queste rettifiche, nella memoria depositata in sede di giudizio di omologa \_\_\_\_\_, nel richiamare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 1521/2013, ha contestato l'incremento di € 50.000,00 per spese legali, l'allocazione in prededuzione dei crediti dei subappaltatori e l'istituzione di un fondo per l'Iva – ulteriori contestazioni svolte nella medesima memoria non vengono in rilievo nella presente sede, perché riferite a rettifiche diverse da quelle che si sono in precedenza riportate, sicuramente riconducibili a giudizi di natura prognostica, in quanto tali rientranti nell'area di “fattibilità economica” del piano concordatario la cui valutazione compete in via esclusiva ai creditori.

Contrariamente a quanto opinato da \_\_\_\_\_, non pertiene tuttavia a quell'area la considerazione dei crediti dei subappaltatori come crediti prededucibili in luogo che chirografi, in quanto frutto non di una valutazione prognostica ma di una qualificazione giuridica. Potrebbero invece appartenervi le valutazioni compiute dal Commissario nell'incrementare le spese di procedura di € 50.000,00 per spese legali e nell'istituire un fondo spese di € 74.000,00 per l'Iva, valutazioni peraltro fondate su considerazioni improntate a ragionevolezza e che la debitrice contrasta limitandosi ad affermare che la somma di € 50.000,00 sarebbe del tutto incerta nell'*an* e nel *quantum*, ovvero che *“Pur ammettendo che possano essere ipotizzabili tempi non brevi per il recupero dell'imposta, appare in realtà errato qualificarla sin d'ora quale credito irrecuperabile”*. Tuttavia, pur trascurando dal considerare tale voci, se dall'attivo indicato dalla società si sottraggono le poste che si sono in precedenza prese in considerazione e che il Commissario, sulla base di dati certi ed oggettivi, ha qualificato come inesistenti (pari al complessivo importo di € 309.441,09), e si quantificano i crediti prededucibili nel minor importo, rispetto a quello stimato dal Commissario, di € 650.792,93 (ottenuto detraendo da quello indicato a tale titolo da \_\_\_\_\_ il costo per l'ultimazione dei lavori ed aggiungendovi l'importo dei crediti prededucibili dei subappaltatori e quello

delle spese in prededuzione già sostenute), ne deriva ugualmente che l'attivo della società è insufficiente a garantire l'integrale pagamento, oltre che dei crediti prededucibili, di quelli privilegiati.

Il concordato proposto da \_\_\_\_\_ non può, pertanto, essere omologato. Emergendo dagli atti lo stato di insolvenza della debitrice, occorre effettuare segnalazione al P.M. ai sensi dell'art. 7 l. fall.

P.Q.M.

Rigetta la domanda di omologa di concordato proposta da \_\_\_\_\_ S.r.l.  
Manda alla Cancelleria per la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica sede, segnalando l'insolvenza ai sensi dell'art. 7 l. fall.

Trento, li 10 aprile 2014

IL GIUDICE REL.  
Dr. Monica Attanasio

IL PRESIDENTE  
Dr. Aldo Giuliani

IL FUNZIONARIO  
Dr.Susi Herzog

Depositato in Cancelleria il

IL FUNZIONARIO